

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "KALIPHILIA"

ART. 1 - (Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto degli artt. 14-42 e ss. del Codice Civile l'associazione denominata "KALIPHILIA", di seguito Associazione di Promozione Sociale, con sede legale in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 203 presso lo Studio Legale Ferrante.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione disciplinata dal presente statuto, agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico

ART. 2 - (Oggetto)

1. L'Associazione è senza scopo di lucro, svolge attività di interesse generale, di utilità e validità sociale, comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale.
2. L'Associazione, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli individui, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.
3. L'Associazione, si propone, inoltre, di favorire l'inclusione sociale dei minori con disabilità e bisogni educativi speciali, per garantire la piena partecipazione alla vita sociale e scolastica dei minori, rimuovendo, con interventi innovativi e sperimentali (disabilità psico-motoria, disturbi dell'età evolutiva, disturbi specifici di apprendimento e di linguaggio) gli ostacoli di ordine fisico, sociale e culturale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza del minore, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita sociale.

ART. 3 - (Finalità e attività)

1. L'associazione, per il raggiungimento delle finalità indicate all'art. 2 e nell'intento di agire in favore degli associati, delle loro famiglie, di soggetti terzi e di tutta la comunità, si propone di perseguire:
 - la salute ed il benessere fisico e morale dell'individuo, quale obiettivo prioritario;
 - lo svolgimento di azioni di informazione e sensibilizzazione del territorio regionale su problematiche correlate alla qualità e al benessere psicofisico nell'intero ciclo di vita;
 - l'elaborazione e la realizzazione di progetti di prevenzione e di contenimento del disagio;



- la promozione dello scambio di informazioni tra professionisti, la condivisione delle competenze nel rispetto dell'individualità e della specifica professionalità dei soci;
- la promozione della creazione di servizi alla persona (in ambito educativo, scolastico, socio-sanitario);
- l'attivazione di spazi di ascolto psicologico;
- la creazione di gruppi di lettura e gruppi di supervisione per promuovere l'aggiornamento professionale, teorico e pratico;
- la creazione di una rete di collegamento con i servizi sociali, sanitari, educativi, enti pubblici e privati, gruppi, persone fisiche, associazioni, società e istituti universitari al fine di collaborare nello svolgimento dei suddetti indirizzi operativi;
- l'organizzazione di iniziative ed attività culturali e formative;
- la strutturazione, l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche e didattiche con fini psico-educativi individuali e collettivi;
- la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra soci, completare i programmi di formazione e attuare le iniziative di studio, anche con l'istituzione di centri estivi e invernali;
- l'organizzazione di eventi, laboratori, fiere, mostre, saggi, convegni e mercati, conferenze, workshop, corsi di istruzione e formazione, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, rivolti alla realizzazione dello scopo sociale e alla divulgazione di materiale scientifico e informativo;
- la promozione di proposte agli Enti pubblici per la diffusione delle suddette attività anche con la collaborazione e/o la stipulazione di convenzioni;
- la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica;
- la partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto;
- la realizzazione di attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;

- affiancare Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
 - avvalersi di collaboratori operatori sociali, educatori, personale sanitario, professionisti, insegnanti o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.
2. L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.
 3. L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:
 - fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci;
 - svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
 4. Le attività o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
 5. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.
 6. L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'Associazione.
 7. L'Associazione opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 4 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche o enti che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a

meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso.

3. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.
4. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
5. In caso di domanda di ammissione come associato presentata da minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale; in questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale, ovvero da chi ne fa le veci.

6. Ci sono quattro categorie di soci:

fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

volontari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

7. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, la decadenza per mancato pagamento della quota associativa, l'esclusione per violazione delle norme del presente Statuto o dell'eventuale regolamento.
8. L'Associazione prevede l'intrasmissibilità del contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.
9. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. Il Libro Soci deve contenere per ogni socio, oltre alla data di iscrizione e al versamento della quota associativa, i dati che permettono di identificare il socio in modo univoco (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale).

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per spese sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, entro i limiti massimi e alle

condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione; sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

3. Per le attività di interesse generale prestate, il socio può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
4. I soci devono rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
6. I soci devono astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.
7. I soci devono versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

ART. 6 – (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di socio si perde:
 - per decesso;
 - per recesso;
 - per decadenza causa mancato versamento della quota annuale associativa, oppure trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, che violi gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione o in caso di indegnità, nonché per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
5. Il socio può, inoltre, recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
6. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
7. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
8. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili

ART. 7 – (Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Assemblea dei soci;
- Organo di controllo (solo se necessario ai sensi del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n.117 del 2017) .

ART. 8 – (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da almeno tre membri del Consiglio Direttivo o da 1/4 degli associati che ne ravvisino l'opportunità.
3. Della convocazione ne deve essere dato avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 – (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo ;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - nominare l'Organo di Controllo (solo se necessario ai sensi del Codice del Terzo Settore D.Lgs. n.117 del 2017) .

ART. 10 – (Validità dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega (scritta) per ciascun aderente.



3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 11 - (Lo scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
3. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo è devoluta, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 12 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Le cariche ricoperte all'interno del Consiglio Direttivo sono di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere. Ogni membro non può ricoprire più di due cariche per mandato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 14 – (Presidente)

1. Il Presidente:
 - ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la Firma Sociale;
 - presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
 - convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Nel caso in cui il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente in ogni sua attribuzione.

ART. 15 – (Organo di Controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato, quando necessario, nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 – (Patrimonio Sociale)

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.
3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia imposta per legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR). Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.
6. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
7. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

8. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; da eventuali fondi di riserva.
9. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
10. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 17 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18 – (Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei soci volontari.
4. I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, ai sensi del Codice del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda, riportando il rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

ART. 19 – (Assicurazione dell'Associazione e dei soci volontari)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
3. L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 20 – (Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore.

3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

ART. 21 – (Norme transitorie)

1. Le disposizioni del presente Statuto aderiscono ai principi e operatività del RUNTS, ovvero all'adozione di successivi provvedimenti normativi.
2. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.
3. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
4. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 22 – (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Associazione Kalyphilia
Corso Vittorio Emanuele 203
84100 SALERNO
E-mail: associazionekalyphilia@gmail.com
Tel. 349 7564827
Cod. Fisc.: 95183920651